

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
I Comunicazioni		
Commissione		
87/C 298/01	ECU.....	1
87/C 298/02	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (cereali)	2
II Atti preparatori		
Commissione		
87/C 298/03	Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, oggetto del documento COM(87) 350 def. ..	3
87/C 298/04	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce le norme generali per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità	3
87/C 298/05	Modifica della proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le norme sanitarie applicabili alle carni fresche e l'importo dei contributi da riscuotere su tali carni in virtù della direttiva 85/73/ CEE	4
87/C 298/06	Proposta di regolamento (Euratom, CECA, CEE) del Consiglio recante modifica provvisoria del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee	5
87/C 298/07	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1736/75 circa la rilevazione del modo di trasporto nelle statistiche del commercio estero della Comunità	6

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
	III <i>Informazioni</i>	
	Commissione	
87/C 298/08	Comunicato	7
87/C 298/09	Bando di concorso generale COM/C/583 (Commesso aggiunto)	13

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

6 novembre 1987

(87/C 298/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	43,1686	Peseta spagnola	138,907
Franco belga e lussemburghese finanziario	43,3653	Scudo portoghese	166,699
Marco tedesco	2,06209	Dollaro USA	1,22926
Fiorino olandese	2,31999	Franco svizzero	1,69577
Sterlina inglese	0,690209	Corona svedese	7,43826
Corona danese	7,97729	Corona norvegese	7,81196
Franco francese	7,01109	Dollaro canadese	1,62103
Lira italiana	1522,32	Scellino austriaco	14,5188
Sterlina irlandese	0,775364	Marco finlandese	5,07501
Dracma greca	162,263	Yen giapponese	166,319
		Dollaro australiano	1,80376
		Dollaro neozelandese	1,96525

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ECU;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo
(cereali)**

(87/C 298/02)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

Gara permanente	Gara settimanale	
	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CEE) n. 2497/87 della Commissione, del 18 agosto 1987, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II a), III, IV, V, VI, VII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie (GU n. L 232 del 19. 8. 1987, pag. 9)	5. 11. 1987	offerte rifiutate
Regolamento (CEE) n. 1372/87 della Commissione, del 19 maggio 1987, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di orzo verso i paesi delle zone I, II a), III, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie (GU n. L 130 del 20. 5. 1987, pag. 12)	5. 11. 1987	122,49 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 1983/87 della Commissione, del 6 luglio 1987, relativo ad una misura particolare d'intervento per l'orzo in Spagna (GU n. L 187 del 7. 7. 1987, pag. 9)	5. 11. 1987	offerte rifiutate
Regolamento (CEE) n. 1705/87 della Commissione, del 18 giugno 1987, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento duro verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie (GU n. L 159 del 19. 6. 1987, pag. 12)	5. 11. 1987	offerte rifiutate
Regolamento (CEE) n. 2846/87 della Commissione, del 24 settembre 1987 concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 272 del 25. 9. 1987, pag. 10)	5. 11. 1987	316,00 ECU/t

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, oggetto del documento COM(87) 350 def. (1)

COM(87) 465 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio in virtù dell'articolo 149, terzo comma del trattato CEE il 19 ottobre 1987)

(87/C 298/03)

Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, oggetto del documento COM(87) 350 def., a norma dell'articolo 149, secondo comma del trattato, in seguito al parere formulato dal Parlamento europeo nel corso della seduta del 18 settembre 1987.

All'articolo 1, secondo comma, i termini «possono limitare» sono sostituiti dai termini «che si avvalgono di tale possibilità, adottano le disposizioni necessarie per limitare».

(1) GU n. C 231 del 29. 8. 1987, pag. 5.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce le norme generali per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità

COM(87) 515 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 21 ottobre 1987)

(87/C 298/04)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, a seguito dell'ondata eccezionale di freddo dell'inverno 1986/1987, la Comunità ha applicato per vari mesi del 1987 misure comprendenti la fornitura di varie derrate alimentari ad enti di beneficenza, per la loro distribuzione agli indigenti nella Comunità;

considerando che dalle relazioni presentate dagli Stati membri e da alcuni enti di beneficenza, che hanno partecipato alla misure applicate per vari mesi nel 1987, risulta che tali misure sono molto preziose per i beneficiari;

considerando che la Comunità possiede, con le sue scorte d'intervento di vari prodotti agricoli, i mezzi potenziali per contribuire in modo determinante al benessere dei propri cittadini più bisognosi; che è nell'interesse della Comunità e consono con gli obiettivi della politica agraria comune sfruttare tale potenziale in modo continuato, introducendo adeguate misure; che l'esperienza acquisita nella realizzazione delle misure applicate per vari mesi del 1987 dovrebbe contribuire all'elaborazione

di un'eventuale azione successiva dello stesso genere; che è opportuno riunire in un testo unico il fondamento giuridico per l'attuazione di tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono prese disposizioni per fornire le derrate alimentari in giacenza all'intervento agli organismi incaricati di distribuirle alle persone più indigenti nella Comunità. Tali persone riceveranno le derrate alimentari gratuitamente o ad un prezzo che non potrà essere superiore ad un importo che copra le spese sostenute dagli organismi incaricati di realizzare l'azione. La distribuzione avverrà in base ad un piano annuale elaborato dalla Commissione.

Articolo 2

Gli organismi di cui all'articolo 1 sono designati dallo Stato membro interessato o, in mancanza di tale designazione da parte dello Stato membro, dalla Commissione.

Articolo 3

Le derrate alimentari di cui all'articolo 1 sono consegnate gratuitamente agli organismi incaricati. Il valore di

tali derrate è pari al prezzo d'intervento a cui si applicano eventualmente dei coefficienti per tener conto delle differenze qualitative.

Articolo 4

Le derrate alimentari fornite conformemente all'articolo 1 sono finanziate con gli stanziamenti del corrispondente articolo della voce del bilancio delle Comunità europee relativa al FEAOG, sezione garanzia. Il finanziamento deve contribuire anche alla copertura delle spese di trasporto dei prodotti dai centri d'intervento.

Articolo 5

Conformemente alla procedura di cui all'articolo ... del regolamento (CEE) n. .../87, la Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Modifica della proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le norme sanitarie applicabili alle carni fresche e l'importo dei contributi da riscuotere su tali carni in virtù della direttiva 85/73/ CEE (*)

COM(87) 510 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio in virtù dell'articolo 149, terzo comma del trattato CEE il 22 ottobre 1987)

(87/C 298/05)

L'11 novembre 1986 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta succitata. Per i motivi indicati nella relazione la proposta iniziale viene modificata come segue:

All'articolo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«In caso di macellazione da parte dell'allevatore a scopo di consumo personale, gli Stati membri possono concedere una deroga al disposto del primo comma. Tuttavia essi devono accertarsi che le carni così prodotte non siano commercializzate.»

(*) GU n. C 302 del 27. 11. 1986, pag. 4.

Proposta di regolamento (Euratom, CECA, CEE) del Consiglio recante modifica provvisoria del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (*)

COM(87) 511 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 23 ottobre 1987)

(87/C 298/06)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 nono,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte dei conti,

considerando che la concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (2) ha avuto luogo in seno ad una commissione di concertazione,

considerando che il regolamento finanziario (3) deve riflettere la trasformazione del meccanismo degli «anticipi» del FEAOG, sezione garanzia, in un sistema di «anticipi su assunzioni a carico», per tener conto delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio (4) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3796/85 (5),

(1) GU n. C 262 dell'1. 10. 1987, pag. 6.

(2) GU n. C 89 del 22. 4. 1975, pag. 1.

(3) GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

(4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(5) GU n. L 367 del 31. 12. 1985.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 98 del regolamento finanziario sono aggiunti i testi seguenti:

«Tuttavia, durante il periodo d'applicazione del regolamento (CEE) n. ... (1), le spese sono assunte a carico a titolo di un esercizio sulla base dei pagamenti effettuati dai servizi e organismi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 729/70 nel corso del periodo che intercorre tra il 1° novembre dell'esercizio precedente e il 31 ottobre dell'esercizio, a condizione che l'impegno e l'ordine di pagamento siano pervenuti al contabile entro e non oltre il 31 marzo successivo.

Per quanto riguarda le spese effettuate nel novembre e nel dicembre 1987, queste sono assunte a carico a titolo:

- dell'esercizio 1987, se si tratta di pagamenti effettuati entro il limite degli stanziamenti autorizzati dal bilancio generale delle Comunità;
- dell'esercizio 1988, se si tratta di pagamenti effettuati con i mezzi finanziari mobilitati dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 729/70.

(1) GU n. L ...».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

**Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1736/75
circa la rilevazione del modo di trasporto nelle statistiche del commercio estero della Comunità**

COM(87) 486 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 26 ottobre 1987)

(87/C 298/07)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che è opportuno aggiornare le disposizioni relative al modo di trasporto contemplate dal regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3396/84 ⁽²⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1900/85 del Consiglio ⁽³⁾ introduce formulari comunitari di dichiarazione d'esportazione e d'importazione corrispondenti al modello di formulario introdotto dal regolamento (CEE) n. 679/85 del Consiglio ⁽⁴⁾; che tale modello prevede la menzione dei dati relativi al modo di trasporto onde soddisfare alle disposizioni previste in materia dal presente regolamento; che i due regolamenti sono applicabili dal 1° gennaio 1988; che appare quindi opportuno attenersi a tale data nell'estendere al modo di trasporto le rilevazioni statistiche del commercio estero della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1736/75 è modificato come segue:

1. All'articolo 7, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. La data a partire dalla quale i dati di cui al paragrafo 1, lettere g) e h) devono essere menzionati è determinata in conformità dell'articolo 41».

2. Il testo dell'articolo 20 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 20

1. Si intende per modo di trasporto, all'esportazione, il modo di trasporto determinato dal mezzo di trasporto attivo con cui si presume che le merci lascino il territorio statistico dello Stato membro che le registra tra le proprie esportazioni e, all'importazione, il modo di trasporto determinato dal mezzo di trasporto attivo con il quale le merci penetrano nel territorio statistico dello Stato membro che le registra tra le proprie importazioni.

2. Ai fini del presente regolamento, i modi di trasporto sono i seguenti:

Codice	Denominazione
1	Navigazione marittima
2	Ferrovia
3	Strada
4	Via aerea
5	Spedizioni postali
7	Mezzi di trasporto fissi
8	Navigazione interna
9	Propulsione propria

3. Se è stata fatta menzione di uno dei modi di trasporto elencati al paragrafo 2, codici 1, 2, 3, 4 e 8, occorre altresì indicare se le merci sono trasportate in container, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3.

4. Se è stata fatta menzione di uno dei modi di trasporto elencati al paragrafo 2, codici 1, 3, 4 e 8, occorre altresì indicare la nazionalità del mezzo di trasporto attivo quale è nota all'esportazione o all'importazione».

3. All'articolo 22, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 1988, la Comunità e gli Stati membri aggiungono a tali dati l'indicazione "modo di trasporto" previsto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera j)».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 314 del 4. 12. 1984, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1985, pag. 7.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

COMUNICATO

(87/C 298/08)

Le disposizioni dello statuto dei funzionari e dei relativi allegati prevedono che i concorsi generali per l'assunzione di personale siano preceduti da un bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Pertanto possono essere prese in considerazione soltanto le candidature presentate in risposta al bando relativo ad un determinato concorso. Non si terrà quindi conto delle candidature inoltrate anteriormente al bando di concorso.

L'atto di candidatura deve essere compilato a macchina o a stampatello attenendosi alle relative istruzioni. Nella casella apposita occorre specificare il numero del concorso.

DISPOSIZIONI COMUNI RELATIVE AI CONCORSI PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE,
INDETTI DALLE ISTITUZIONI DELLE COMUNITÀ MEDIANTE BANDI PUBBLICATI NELLA
GAZZETTA UFFICIALE

I. Requisiti generali

Per poter essere assegnato ad un impiego presso una delle istituzioni delle Comunità europee, il candidato, in conformità alle disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità, deve soddisfare ai requisiti qui sotto indicati, e cioè:

1. essere cittadino di uno degli Stati membri delle Comunità ⁽¹⁾, salvo deroga concessa dall'autorità che ha il potere di nomina, e godere dei diritti civili e politici;
2. essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;
3. offrire le garanzie di moralità richieste per l'esercizio delle sue funzioni; il controllo di queste garanzie si effettuerà secondo le modalità in uso nei diversi paesi membri;
4. aver sostenuto un concorso per titoli o per esami o per titoli ed esami;
5. essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni;

(¹) Gli Stati membri sono: il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Repubblica federale di Germania, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Spagna e il Regno Unito.

6. possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali delle Comunità ⁽¹⁾ ed una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua ufficiale delle Comunità, in relazione alle funzioni che deve svolgere.

II. Procedura

In conformità alle disposizioni dello statuto dei funzionari, il concorso si svolge secondo la seguente procedura:

1. i candidati devono riempire un formulario stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina; agli stessi può essere richiesto ogni altro documento o informazione ritenuta necessaria;
2. per ogni concorso, una commissione giudicatrice è nominata dall'autorità che ha il potere di nomina e dal comitato del personale;
3. l'autorità che ha il potere di nomina stabilisce l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 della precedente sezione I e lo trasmette alla commissione giudicatrice, unitamente ai fascicoli di candidatura;
4. compiuto l'esame dei fascicoli, la commissione giudicatrice stabilisce l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti prescritti dal bando di concorso:
 - nei concorsi per esami, tutti i candidati iscritti nell'elenco sono ammessi alle prove;
 - nei concorsi per titoli, la commissione giudicatrice, dopo aver stabilito i relativi criteri di valutazione, procede all'esame dei titoli dei candidati compresi nell'elenco;
 - nei concorsi per titoli ed esami, la commissione giudicatrice stabilisce quali fra i candidati compresi in detto elenco sono ammessi alle prove finali;
5. al termine dei lavori, la commissione giudicatrice stabilisce l'elenco dei candidati idonei alle funzioni corrispondenti ai posti messi a concorso. Questo elenco di idoneità, che deve possibilmente comprendere un numero di candidati pari almeno al doppio di quello dei posti da coprire, viene trasmesso all'autorità che ha il potere di nomina, la quale designa il candidato o i candidati da assumere;
6. i lavori della commissione sono segreti.

La stessa procedura può essere seguita anche nel caso di concorsi indetti per la costituzione di una riserva.

III. Presentazione delle candidature

I candidati sono pregati di presentare la loro domanda per mezzo dell'atto di candidatura inserito nel presente numero della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, inoltrandola a uno degli indirizzi indicati nel bando di concorso. I medesimi sono inoltre invitati ad allegare un curriculum vitae completando o specificando se necessario le informazioni fornite nell'atto di candidatura.

⁽¹⁾ Le lingue ufficiali della Comunità sono: il danese, il francese, il greco, l'inglese, l'italiano, l'olandese, il portoghese, lo spagnolo e il tedesco.

FOTOGRAFIA
(OBBLIGATORIA)

FORMULARIO DI CANDIDATURA

(da compilare in stampatello con inchiostro nero)

1. Cognome (¹): Nome:

2. Indirizzo: N. di telefono:
Via: N.
N. codice postale: Località: Paese:

3. Data di nascita: 4. Sesso: Maschile Femminile

5. Cittadinanza attuale (in caso di doppia cittadinanza, indicarle entrambe):

6. Chiede una deroga al limite di età? Sì NO
In caso affermativo, indicare il motivo e il periodo (date esatte), allegando i documenti giustificativi previsti dal bando di concorso:
 per aver dovuto o dover occuparsi di uno o più figli in tenera età dal al
 per aver compiuto il servizio militare o altro servizio obbligatorio dal al
 per minorazione fisica
 per essere o essere stato/a funzionario o agente delle Comunità europee dal al

7. Se ha già lavorato o lavora come funzionario o agente delle Comunità europee, fornire le indicazioni seguenti:
Istituzione: Commissione/Consiglio/Parlamento/Corte di giustizia/CES/Corte dei conti
Posizione statutaria: funzionario permanente/agente temporaneo/agente ausiliario/agente locale
Grado: N. di matricola:

8. CONOSCENZE LINGUISTICHE:
Apporre nelle caselle corrispondenti la cifra:
1 per indicare la lingua materna o principale,
2 per indicare la seconda lingua prescritta dal bando di concorso,
3 per indicare le altre lingue conosciute.

Tedesco	Inglese	Danese	Spagnolo	Francese	Greco	Italiano	Olandese	Portoghese	Altre (precisare)

9. In quale giornale ha letto la pubblicità relativa al presente bando di concorso?

(¹) IMPORTANTE: la presente candidatura sarà registrata sotto tale cognome, che dovrà quindi essere citato insieme al numero del concorso in tutta la corrispondenza successiva. Se i diplomi e i certificati allegati al presente atto di candidatura le sono stati rilasciati sotto un cognome diverso (per esempio, il cognome da nubile) si prega di indicarlo qui di seguito

13. ESPERIENZA PROFESSIONALE

Indicare il posto o i posti eventualmente occupati finora, come pure ogni altra esperienza professionale:

1. Posto attuale o ultimo posto occupato					2. Posto precedente				
Date		Durata in mesi	Stipendio mensile lordo		Date		Durata in mesi	Stipendio mensile lordo	
dal	al		Iniziale	Attuale o finale	dal	al		Iniziale	Attuale o finale
...../...../...../...../...../...../...../...../.....
Definizione esatta delle mansioni esplicate:					Definizione esatta delle mansioni esplicate:				
Nome e indirizzo del datore di lavoro:					Nome e indirizzo del datore di lavoro:				
Descrizione del lavoro svolto:					Descrizione del lavoro svolto:				
Motivi dell'abbandono dell'impiego:					Motivi dell'abbandono dell'impiego:				
Altri posti occupati precedentemente									
3. Nome e indirizzo del datore di lavoro:									
..... dal/...../..... al/...../..... durata in mesi:									
Descrizione del lavoro svolto:									
Motivi dell'abbandono dell'impiego:									
4. Nome e indirizzo del datore di lavoro:									
..... dal/...../..... al/...../..... durata in mesi:									
Descrizione del lavoro svolto:									
Motivi dell'abbandono dell'impiego:									

Aggiungere se necessario fogli supplementari.

14. Termine di preavviso per l'impiego attualmente occupato:

15. A quale sede di servizio preferirebbe essere destinato/a?

- Bruxelles Lussemburgo

16. Ha già partecipato a concorsi banditi dalle Comunità europee? SÌ NO

In caso affermativo, precisare a quali:

17. Soggiorni **importanti** all'estero (paesi visitati, anni, motivo del soggiorno)

.....
.....
.....
.....

18. Attività o attitudini extraprofessionali: sociali, sportive, ecc.

.....
.....
.....
.....

19. Ha una minorazione fisica che potrebbe essere d'intralcio nello svolgimento delle prove? SÌ NO

In caso affermativo, fornire precisazioni (onde consentire all'amministrazione di prendere, se possibile, le misure necessarie):

.....
.....

20. Nome, indirizzo e numero di telefono delle persone da avvertire in caso di assenza:

.....

21. Eventuali condanne penali e sanzioni amministrative:

.....

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto/a, dichiaro sul mio onore che le informazioni fornite nel presente formulario sono veridiche e complete.

Dichiaro altresì sul mio onore:

- i) di essere cittadino/a di uno degli Stati membri e di godere dei diritti civili,
- ii) di essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari,
- iii) di possedere i requisiti di moralità necessari per l'esercizio delle funzioni oggetto del presente bando.

Mi impegno a produrre, non appena saranno richiesti, i documenti giustificativi concernenti i punti i), ii) e iii) che precedono e mi dichiaro a conoscenza del fatto che la mancata trasmissione di detti documenti può comportare l'annullamento della mia candidatura.

Accetto di sottopormi alla visita medica regolamentare per l'accertamento della mia idoneità fisica all'esercizio delle funzioni oggetto del presente bando.

Data e firma:

NON DIMENTICARE DI FIRMARE!

**COMMISSIONE
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE**

—
Direzione generale del
personale e dell'amministrazione

—
Direzione del personale


↓ Da compilare dal candidato

(Cognome)
(Via/n.)
(Codice postale/città)
(Stato)

Riservato all'amministrazione

**Avviso di ricevimento dell'atto di candidatura
al concorso COM/C/583**

NB: Si ricorda che le fotocopie dei titoli di studio o dei documenti comprovanti qualifiche ed esperienze professionali dovranno essere inviate, se non sono state allegate all'atto di candidatura, entro il *9 dicembre 1987* al più tardi, preferibilmente in plico raccomandato, con indicazione del numero del concorso.



Questa domanda, corredata di una copia dei diplomi o titoli di studio, dovrà essere spedita, preferibilmente in plico raccomandato, a uno degli indirizzi indicati nel bando di concorso.

Per la costituzione del fascicolo i candidati non potranno far riferimento a documenti, atti di candidatura o schede informative già trasmessi in rapporto a candidature precedenti.

I candidati saranno individualmente informati dell'esito della loro partecipazione al concorso.

IV. Servizio di prova

Ogni funzionario, tranne quelli di grado A 1 o A 2, è tenuto ad effettuare un servizio di prova e potrà essere nominato in ruolo soltanto se l'esito di detto servizio risulterà positivo. La durata del servizio di prova è di 9 mesi per i funzionari di categoria A, del quadro linguistico e di categoria B, di 6 mesi per gli altri funzionari.

V. Trattamento economico, assegni ed indennità

La retribuzione comprende:

1. uno stipendio (lordo) di base;
2. nelle condizioni previste dallo statuto dei funzionari:
 - a) un'indennità di dislocazione pari al 16 % dello stipendio base maggiorato, eventualmente, degli assegni familiari. L'indennità mensile di dislocazione non può essere inferiore a 11 045 FB mensili;
 - b) un'indennità giornaliera temporanea;
3. nelle condizioni previste dallo statuto dei funzionari:
 - a) un assegno di famiglia, pari al 5 % dello stipendio base e comunque non inferiore a 4 800 FB mensili;
 - b) un assegno mensile di 6 183 FB per figlio a carico;
 - c) un'indennità scolastica corrispondente alle spese scolastiche effettive fino ad un massimo di 5 524 FB mensili per figlio a carico.

I funzionari sono iscritti ad un regime di pensione e ad un'assicurazione malattia ed infortuni. Il contributo dei funzionari a detti regimi è trattenuto sulla retribuzione secondo quanto disposto dallo statuto dei funzionari.

Alla retribuzione calcolata al netto delle trattenute obbligatorie viene applicato un coefficiente correttore inferiore, superiore o pari al 100 %, secondo il costo della vita nella sede di servizio.

VI. Imposta

La retribuzione è soggetta esclusivamente ad un'imposta a beneficio delle Comunità.

GUIDA PER I CANDIDATI AI CONCORSI GENERALI DELLA COMMISSIONE

SI PREGA DI LEGGERE LA PRESENTE GUIDA CON LA MASSIMA ATTENZIONE PRIMA DI
COMPILARE L'ATTO DI CANDIDATURA

La presente Gazzetta ufficiale contiene un comunicato, il bando relativo al concorso che interessa il candidato e un modulo di atto di candidatura. Trattandosi di candidatura ad un posto presso un'organizzazione internazionale occorre attenersi ad alcune norme fondamentali per agevolare i lavori di selezione ed evitare incresciose delusioni.

1. Il bando di concorso generale

Si prega il candidato di leggere attentamente il bando e di controllare se possiede effettivamente tutti i requisiti minimi. Requisiti come la cittadinanza, l'età e i titoli di studio sono tassativi; pertanto, presentare la propria candidatura essendone privi si risolve in uno spreco di tempo per il candidato stesso e per la Commissione. Inoltre, non sono accettate le domande il cui timbro postale risulti apposto in data successiva al termine ultimo fissato.

2. Inquadramento

Tutti gli impieghi della Commissione, permanenti o temporanei, sono classificati come segue.

Categoria A:

Personale in possesso di un diploma di laurea, addetto a mansioni direttive e di studio, spesso in relazione con l'elaborazione delle politiche comunitarie (tale categoria corrisponde più o meno al settimo e ottavo livello del pubblico impiego in Italia).

Quadro linguistico (LA):

Comprende i traduttori e gli interpreti, che devono essere in possesso di una laurea o di un titolo equipollente; la struttura LA corrisponde ai gradi da A 3 a A 8 della categoria A.

Categoria B:

Personale in possesso almeno di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, addetto a mansioni di concetto e d'inquadramento (tale categoria corrisponde più o meno al quinto e sesto livello del pubblico impiego in Italia).

Categoria C:

Personale in possesso di un diploma di licenza media, addetto a mansioni esecutive (tale categoria comprende le segretarie e corrisponde più o meno al terzo e quarto livello dell'amministrazione pubblica italiana); i laureati non sono ammessi a concorrere a posti della categoria C.

Categoria D:

Personale in possesso della licenza elementare, addetto a lavori manuali o a mansioni di servizio; i titolari di un diploma di maturità non sono ammessi a concorrere a posti della categoria D.

3. Titoli di studio

I titoli di studio sono esaminati e valutati dalla commissione giudicatrice e, se del caso, da un esperto del sistema scolastico del paese del candidato. In ogni caso, occorre indicare chiaramente le date e le varie fasi della carriera scolastica. Indicare dunque i diversi livelli degli studi (scuola elementare, media, liceo o istituto tecnico, università, ecc.) e, in caso di formazione professionale o di corsi di perfezionamento o di specializzazione, precisare se si tratta di corsi diurni o serali, nonché le materie d'insegnamento.

All'atto di candidatura vanno allegate le fotocopie dei diplomi conseguiti. Ove ciò non gli sia possibile, il candidato dovrà segnalarlo espressamente nel trasmettere l'atto di candidatura e provvedere a procurarsi al più presto le fotocopie. Queste devono in ogni caso essere inviate *prima del termine ultimo* fissato per la presentazione delle candidature. È interesse di coloro che hanno fatto i loro studi in paesi esteri non membri delle Comunità europee (per es. in Svizzera o negli Stati Uniti) fornire una documentazione dettagliata in merito, che permetta di valutare il livello del diploma ottenuto.

4. Esperienza professionale e conoscenze linguistiche

Questa parte dell'atto di candidatura è la più complessa da compilare; se lo ritiene opportuno, il candidato può aggiungere un curriculum vitae più esauriente che illustri i vari tipi di attività svolte. Si ricordi che:

a) occorre indicare il mese e l'anno nel quale è iniziato o cessato ciascun rapporto di lavoro;

b) anche se la domanda sarà esaminata da una commissione che comprende almeno una persona a conoscenza delle strutture peculiari del paese del candidato, quest'ultimo deve cercare di descrivere il più chiaramente possibile il tipo di attività svolta. Ad esempio, la semplice menzione «dirigente» o «impiegato» *non è sufficiente e può determinare l'esclusione dal concorso* con la motivazione che non è fornita la prova del possesso dell'esperienza professionale richiesta.

Se possibile, va acclusa una dichiarazione dell'ultimo o dei precedenti datori di lavoro che indichi il tipo di attività ed il grado di reponsabilità delle mansioni svolte. (Ci si rende comunque conto che il candidato possa voler evitare di chiedere siffatta dichiarazione al datore di lavoro attuale, anche se spesso i datori di lavoro sono al riguardo più comprensivi di quanto non si pensi.) Mediante una descrizione circostanziata dell'esperienza professionale si consente alla commissione giudicatrice di vagliare con piena cognizione di causa l'ammissibilità o meno al concorso. *Nell'apporre la propria firma* si attesta di aver presentato un atto di candidatura *completo e conforme a verità*; si badi che, in caso di assunzione da parte della Commissione, tale atto diventa la base del proprio fascicolo personale. Giova pertanto evitare omissioni o dichiarazioni inesatte.

Talora i concorsi sono banditi per una lingua determinata. È molto aleatorio per un candidato, anche se si considera bilingue, vincere un concorso che non sia bandito per la sua madrelingua. Si consiglia perciò ai candidati che si trovino in tale situazione di limitarsi a presentare la candidatura a concorsi per la lingua che essi giudicano essere la propria lingua principale.

5. Procedura successiva alla presentazione dell'atto di candidatura

Al candidato è data conferma del ricevimento dell'atto di candidatura. Ultimato l'esame di tutti gli atti di candidatura ad opera della commissione giudicatrice, al candidato è inviata conferma scritta dell'ammissione alle prove, con indicazione della data e della località in cui queste si svolgeranno, oppure una lettera nella quale sono spiegati i motivi dell'esclusione.

6. Principali fonti di errori

La commissione giudicatrice dedica estrema cura alla definizione dei criteri di ammissione e all'esame di ogni singolo atto di candidatura. Di regola, quando un candidato contesta la decisione della commissione giudicatrice, dal riesame della domanda risulta che egli non ha ben compreso qualcuno dei requisiti tassativi per l'ammissione.

— *L'esperienza professionale* è valutata partendo dal primo posto di lavoro occupato *dopo il conseguimento del titolo di studio* richiesto. Così, ad esempio, per i concorsi di categoria A per i quali è richiesto un diploma di laurea l'esperienza professionale sarà calcolata, ai fini dell'ammissione al concorso, a decorrere dalla data di conseguimento di tale diploma.

— Il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi banditi dalla Commissione europea non coincide necessariamente con quello richiesto dalle amministrazioni nazionali: i requisiti specificatamente richiesti dalla Commissione sono illustrati nel bando di concorso.

— Il bando di concorso generale pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* deve tener conto di tutti i sistemi scolastici dei vari paesi membri, per cui non può contemplare ogni minima particolarità dei singoli sistemi nazionali. In caso di dubbio sui titoli di studio, si raccomanda al candidato di prendere visione dell'annuncio pubblicato sulla stampa nazionale, che di solito specifica meglio il livello di studi richiesto, oppure di mettersi direttamente in contatto con la Commissione europea.

7. Concorsi per titoli ed esami: valutazione dei titoli

Si richiama l'attenzione dei candidati sul senso dell'espressione «concorso per titoli». Non si confondano questi titoli con i requisiti minimi indispensabili per essere ammessi al concorso. Per essere *ammessi* a concorrere i candidati devono possedere i *requisiti*

specificati dal bando; i «titoli», invece, sono qualificazioni *aggiuntive* (diplomi di livello superiore al minimo prescritto, un'esperienza professionale più ampia o più specializzata, pubblicazioni, ecc.) sulla base delle quali la commissione giudicatrice compie una valutazione comparativa dei candidati. In altri termini, tutti i candidati che possiedono i requisiti essenziali sono ammessi al concorso, ma solo quelli in possesso dei titoli supplementari migliori sono invitati a sostenere le prove.

8. Prove scritte

I candidati ammessi vengono di norma invitati a sostenere una o più prove scritte nel paese di origine, a Bruxelles o in altra località della Comunità europea, secondo la disponibilità di sedi di esami e secondo il luogo di origine dei candidati stessi. Nella lettera di convocazione sono fornite le opportune precisazioni. I candidati che per raggiungere la sede delle prove devono effettuare un viaggio di oltre 100 km otterranno un contributo alle spese di viaggio.

Le prove scritte si svolgono simultaneamente per tutti i candidati nelle rispettive lingue. Il candidato ha ovviamente diritto a sostenerle nella propria madrelingua, purché si tratti di una delle lingue ufficiali della Comunità, cioè: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo e tedesco.

Benché una laurea conseguita in qualunque materia sia sufficiente per essere ammessi a un concorso per la categoria A, si ricorda ai candidati che le prove scritte e orali presuppongono una conoscenza approfondita dei settori descritti nel bando di concorso (punto I. Natura delle funzioni). Le conoscenze tecniche richieste per superare le prove non devono pertanto essere sottovalutate.

9. Correzione delle prove scritte e convocazione per il colloquio

Talune prove sono valutate da un elaboratore elettronico. Altre sono valutate da funzionari della Commissione particolarmente qualificati, della stessa madrelingua del candidato o da esperti esterni; ogni prova è valutata da due diverse persone.

In seguito la commissione giudicatrice controlla i voti proposti e decide come dirimere i casi di forte divario tra i voti dei due correttori. Gli elaborati, anonimi, sono contrassegnati solamente da un numero; resta quindi del tutto esclusa a questo stadio la possibilità di individuarne gli autori. Una volta terminato l'esame dei risultati delle prove scritte da parte della commissione giudicatrice, i candidati che le hanno superate sono invitati a sostenere un colloquio.

10. Prova orale

Il colloquio con la commissione giudicatrice si svolge nella madrelingua del candidato, che riceve al ri-

guardo un'apposita nota esplicativa. Forse non è inopportuno dire che nessuno dovrebbe rinunciare a presentarsi candidato ad un concorso generale bandito dalla Commissione europea per sfiducia nelle proprie conoscenze linguistiche. Anche se di norma nel corso del colloquio viene brevemente controllata la conoscenza da parte del candidato di una lingua straniera, ciò non dovrebbe costituire un deterrente per chi sia dotato di conoscenze scolastiche di tale lingua e abbia rinfrescato le sue nozioni frequentando, per esempio, qualche corso di conversazione.

11. Conoscenze linguistiche

Molti candidati si astengono dal partecipare a un concorso spaventati dall'idea di dover lavorare in una lingua diversa dalla loro madrelingua. Benché effettivamente il lavoro quotidiano nei servizi della Commissione a Bruxelles e a Lussemburgo venga svolto in gran parte in francese e in inglese, si fa presente che per i funzionari di recente assunzione sono previsti corsi intensivi per l'apprendimento delle lingue, i quali consentono di raggiungere in un tempo relativamente breve un ragionevole livello di conoscenza.

12. Uguaglianza di possibilità per i due sessi

La Commissione applica rigorosamente il principio dell'uguaglianza di possibilità per i funzionari dei due sessi e auspica vivamente la partecipazione di candidate ai concorsi banditi per posti nei quali le donne sono attualmente sottorappresentate. Adoperandosi col massimo impegno per evitare ogni forma di discriminazione, essa cura che la commissione giudicatrice (come d'altronde ogni comitato interno di promozione) sia composta di funzionari di ambo i sessi.

13. Controllo finale

Prima di spedire l'atto di candidatura i candidati dovranno accertarsi:

- di avere apposto la propria firma sull'ultima pagina dell'atto di candidatura;
- di avere allegato le fotocopie dei titoli di studio;
- di aver precisato la lingua comunitaria prescelta come seconda lingua;
- di avere allegato tutti i documenti giustificativi necessari se hanno chiesto una deroga al limite di età;
- di aver compilato l'atto di candidatura in modo chiaro e in tutte le sue parti.

BANDO DI CONCORSO GENERALE COM/C/583

(87/C 298/09)

La Commissione delle Comunità europee indice un concorso generale per titoli ed esami al fine di coprire un posto di

COMMESO AGGIUNTO
(di sesso femminile o maschile)

della carriera comprendente i gradi 5 e 4 della categoria C. L'assunzione sarà effettuata nel grado C 5.

I. NATURA DELLE FUNZIONI

Effettuare, sotto controllo, in particolare i lavori seguenti:

- selezione di sequenze video, di pellicole e di nastri audio per l'archiviazione nella mediateca, in vista della loro successiva utilizzazione da parte delle reti radiotelevisive;
- ricerca, selezione e identificazione tecnica delle sequenze video/cinematografiche e audio per i programmi europei delle reti radiotelevisive;
- redazione dell'elenco dei piani e della descrizione tecnica del materiale cinematografico, video e audio;
- preparazione e controllo sull'esecuzione delle richieste di lavori tecnici ai laboratori cinema e video;
- controllo e verifica dei documenti audiovisivi;
- redazione del repertorio dei documenti audiovisivi (aggiornamento, consultazione) e del catalogo audio, TV, film.

Sede di servizio: Bruxelles.

II. CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Saranno ammessi al concorso i candidati di ambo i sessi che dimostrino di essere in possesso dei seguenti requisiti:

A. CONDIZIONI GENERALI

Quelle dell'articolo 28, lettere a), b) e c) dello statuto dei funzionari delle Comunità europee (¹).

B. CONDIZIONI PARTICOLARI**1. Limite d'età**

I candidati devono essere nati prima del 9 dicembre 1969 e dopo il 9 dicembre 1951.

(¹) Le condizioni generali di cui al punto A sono precisate nel comunicato che precede il presente bando di concorso.

Possibilità di proroga dei limiti d'età:

- a) I candidati che abbiano compiuto il servizio militare o altro servizio obbligatorio beneficiano di una proroga del limite di età corrispondente alla durata del servizio compiuto. I periodi di servizio prestati liberamente oltre al servizio obbligatorio non sono presi in considerazione. La domanda di proroga dev'essere corredata di un certificato rilasciato dalle autorità competenti, militari o altre, in cui si precisino le date di inizio e fine del servizio obbligatorio effettivamente compiuto.
- b) I candidati che non abbiano svolto alcuna attività professionale per almeno un anno per occuparsi di un figlio in tenera età, vivente sotto lo stesso tetto ed a loro carico, possono beneficiare di una proroga di un anno per ogni figlio, fino ad un massimo di tre anni. Ogni domanda di proroga dev'essere corredata di un estratto dell'atto di nascita del o dei figli e da una dichiarazione sull'onore motivata, menzionante con precisione il periodo durante il quale non è stata svolta alcuna attività professionale.
- c) I candidati che presentino un handicap fisico compatibile con l'esercizio delle funzioni di cui sopra e debitamente riconosciuto dalle autorità competenti beneficiano di una proroga di tre anni. La domanda di proroga dev'essere corredata del certificato rilasciato dall'autorità competente che riconosce la qualità di lavoratore minorato.

Un cumulo di proroghe non potrà superare il limite massimo di cinque anni e la richiesta di proroga del limite d'età sarà presa in considerazione solo se confermata dai documenti giustificativi indispensabili.

2. Titoli di studio ed esperienza professionale

Alla data limite fissata per la presentazione delle candidature, i candidati devono:

- a) possedere un diploma d'istituto d'istruzione secondaria di primo grado (la commissione esaminatrice terrà conto delle diverse strutture d'insegnamento).

Non sono ammessi al concorso:

- i) i candidati in possesso di un diploma di laurea;
- ii) i candidati iscritti all'ultimo anno di un corso di laurea.

b) Possedere un'esperienza professionale di almeno due anni in una mediateca di produzione di film e di notiziari TV.

c) Possedere una conoscenza delle tecniche e dei sistemi utilizzati in cinematografia, in televisione e in radiofonia, nonché una conoscenza di base della tecnica di montaggio di pellicole, nastri video e nastri audio (in particolare tavolo di montaggio).

3. Conoscenze linguistiche

Profonda conoscenza di una delle lingue ufficiali della Comunità (danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo e tedesco) e soddisfacente conoscenza di un'altra di queste lingue.

C. CONDIZIONI SPECIFICHE PER I FUNZIONARI O AGENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Il limite di età superiore non si applica ai candidati che fra la data di pubblicazione della presente Gazzetta ufficiale e il 9 dicembre 1987 sono da almeno un anno, senza interruzione, funzionari o agenti delle Comunità europee.

Se non soddisfano le condizioni generali di cui al punto B 2 b), sono ammessi al concorso i candidati, funzionari o agenti delle Comunità europee, inquadrati nella categoria D da due anni (i candidati debbono essere inquadrati in questa categoria almeno dal 9 dicembre 1985 e che siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado (la commissione esaminatrice terrà conto a questo proposito delle diverse strutture d'insegnamento).

In mancanza di questo diploma, i funzionari e agenti possono essere ammessi al concorso purché abbiano un'anzianità di sei anni nella categoria D (i candidati debbono essere inquadrati in questa categoria almeno dal 9 dicembre 1981).

Per il calcolo di questi due o sei anni, è preso in considerazione solo il tempo passato in una delle posizioni amministrative di cui ai punti a) e b) dell'articolo 35 dello statuto.

III. AMMISSIONE AL CONCORSO E ALLE PROVE

a) Ammissione al concorso

L'autorità che ha il potere di nomina stabilisce l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti di cui al

punto II A e lo trasmette al presidente della commissione esaminatrice accompagnato dai fascicoli di candidatura.

Dopo aver esaminato tali fascicoli, la commissione esaminatrice stabilisce l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti indicati ai punti II B o II C e che sono quindi ammessi al concorso.

I candidati sono informati individualmente della decisione della commissione in merito alla loro ammissione al concorso.

b) Ammissione alle prove

La commissione esaminatrice fissa i criteri sulla base dei quali valutare i titoli dei candidati ammessi al concorso. Sulla base dei criteri così fissati, essa procede all'esame dei titoli dei candidati ammessi al concorso per designare i candidati ammessi alle prove scritte, in numero commisurato al numero di posti da coprire.

I candidati sono informati individualmente della decisione della commissione esaminatrice in merito alla loro ammissione alle prove.

c) Verifica dei documenti giustificativi

L'ammissione dei candidati al concorso e alle prove avviene sulla base di una verifica della corrispondenza fra le condizioni fissate dal testo del bando di concorso e le qualifiche di ciascun candidato.

Questa verifica si basa sulle indicazioni fornite nel loro atto di candidatura dai candidati stessi: questi ultimi sono quindi invitati a compilarlo con la massima precisione.

La commissione esaminatrice, se constata ad uno stadio ulteriore dei suoi lavori che dette indicazioni non sono confermate dai documenti richiesti a sostegno dell'atto di candidatura, revoca l'ammissione.

IV. RIESAME DELLE CANDIDATURE

Ogni candidato può chiedere un riesame della sua candidatura qualora, viste le condizioni di ammissione al concorso, ritenga sia stato commesso un errore. In tal caso, entro un termine di 30 giorni dalla data di invio della lettera (fa fede il timbro postale) con cui viene comunicata la non ammissione, egli invia una lettera al presidente della commissione esaminatrice, indicando il numero del concorso; tale lettera va indirizzata alla Divisione assunzioni, Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

La commissione esaminatrice riesamina il fascicolo, tenendo conto delle osservazioni del candidato, entro 30 giorni a decorrere dalla data d'invio della lettera con la quale il candidato chiede il riesame (fa fede il timbro postale).

V. NATURA, DURATA E VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

1. Natura

- a) Prova intesa a valutare le conoscenze generali e specifiche dei candidati nel settore del concorso.
- b) Prova costituita di una serie di domande a scelta multipla, intesa a valutare la conoscenza della seconda lingua da parte del candidato.

2. Durata

La durata delle prove è stabilita dalla commissione esaminatrice e comunicata ai candidati ammessi all'atto della convocazione.

3. Valutazione

Prove scritte:

- 1 a) da 0 a 60 punti (minimo richiesto 36).
- 1 b) da 0 a 10 punti.

Sarà effettuata la correzione della prova 1 b) solo per i candidati ammessi alla prova orale.

VI. AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE — NATURA DELLA PROVA — VALUTAZIONE

1. Ammissione

Sono ammessi a partecipare alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto almeno 36 punti nella prova scritta 1 a).

I candidati sono informati individualmente della decisione presa dalla commissione esaminatrice in merito alla loro ammissione.

2. Natura

Colloqui con la commissione esaminatrice inteso a valutare, sulla base del complesso degli elementi contenuti nel fascicolo di candidatura, le conoscenze generali, le conoscenze linguistiche (sulla base dei risultati della prova scritta 1 b) e l'attitudine dei candidati all'esercizio delle funzioni di cui al punto I.

3. Valutazione

La prova orale è valutata da 0 a 40 punti (minimo richiesto 24).

VII. ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI IDONEI

Sono iscritti nell'elenco degli idonei, in esito al concorso, i candidati che abbiano ottenuto almeno 60 punti nell'insieme delle prove scritte e orale, fermo restando che occorre ottenere almeno 24 punti nella prova orale.

VIII. TRATTAMENTO ECONOMICO

(vedi comunicato)

A titolo indicativo, per la carriera oggetto del concorso, lo stipendio base mensile varia tra 54 688 FB (C 5/1) e 55 620 FB (C 5/3).

A titolo d'esempio, lo stipendio netto di un funzionario celibe, senza persone a carico, che abbia diritto all'indennità di dislocazione, è di 62 500 FB per il primo scatto del grado C 5.

IX. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Prima di compilare l'atto di candidatura, i candidati sono invitati a leggere il comunicato e la guida che precedono il bando di concorso.

L'atto di candidatura inserito nella presente *Gazzetta ufficiale delle comunità europee*, deve essere debitamente compilato e firmato dal candidato, nonché corredato di fotocopie dei documenti che giustificano il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso elencati ai punti II B o II C, per permettere alla commissione esaminatrice di verificare l'esattezza delle indicazioni fornite dal candidato nell'atto di candidatura.

Formulario e fotocopie devono essere inviati preferibilmente in plico raccomandato, al più tardi il 9 dicembre 1987 (fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Divisione assunzioni
rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles.

Gli atti di candidatura dei funzionari ed altri agenti delle Comunità europee possono anche essere consegnati, contro ricevuta, entro le ore 16 del 9 dicembre 1987 ad uno dei seguenti indirizzi:

- Divisione assunzioni
Commissione delle Comunità europee
Bruxelles
- Divisione del personale
Commissione delle Comunità europee
Lussemburgo
- Servizi amministrativi degli stabilimenti del Centro comune di ricerca, Ispra, Karlsruhe, Geel e Petten.

Le date limite indicate sopra non valgono per i funzionari e altri agenti delle Comunità europee che lavorano presso gli uffici stampa e informazione e le delegazioni esterne, purché la loro candidatura venga annunciata per telex alla Divisione assunzioni (Bruxelles) entro le ore 16 (ora di Bruxelles) del 9 dicembre 1987, fanno fede la data e l'ora di invio del telex.

Gli atti di candidatura e i relativi allegati non saranno restituiti.

In un secondo tempo, i candidati iscritti nell'elenco degli idonei, ai quali sarà offerto un impiego, dovranno presentare per motivi di certificazione gli originali dei loro diplomi o titoli di studio o attestati di lavoro.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che non abbiano utilizzato l'atto di candidatura obbligatorio o non lo abbiano firmato. Lo stesso avverrà per coloro che avranno ommesso di presentare tutti i documenti giustificativi entro i termini fissati, salvo impedimento debitamente motivato.

Per facilitare i lavori amministrativi della commissione esaminatrice, tutta la corrispondenza — o invio di diplomi — relativo ad una candidatura presentata sotto un nome determinato, deve menzionare detto nome e il numero del concorso. Nessun elemento del fasciolo viene restituito ai candidati.
